

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'8 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Crema, Dini, Di Comite, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Brunetti, Burlando, Crema, Dini, Di Comite, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Soriero.

Annuncio di proposte di legge.

In data 7 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI FONZO ed altri: « Norme per favorire e per disciplinare l'attività espressiva degli artisti di strada » (5060);

LA MALFA: « Disposizioni per la difesa dei monumenti e di altri beni dai danni arrecati con vernici spray » (5061);

RIVOLTA: « Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (5062);

BOCCIA: « Modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernenti il Fondo rotativo per la progettualità » (5063);

RICCIO: « Istituzione di sezioni distaccate di tribunale » (5064);

RICCIO: « Norme per garantire l'accesso al "riscatto graduale e sociale" degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la stabilità e la sicurezza dell'abitazione » (5065);

CENTO: « Norme per l'assunzione di personale da adibire a lavori socialmente utili nelle amministrazioni pubbliche » (5066);

CIAPUSCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei fondi dell'Unione europea da parte delle istituzioni italiane » (5067);

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale delle scuole autonome » (5070);

CIANI ed altri: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili urbani adibiti ad uso commerciale » (5071);

TURRONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pianificazione urbanistica » (5072);

COLLAVINI: « Norme in materia di concessione di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative » (5073);

COLLAVINI: « Introduzione dell'articolo 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità, dopo dieci anni di mandato, dei deputati e dei senatori » (5074);

RIVOLTA: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (5075);

PRESTIGIACOMO: « Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1993, n. 84, in materia di obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali » (5076);

ROSSETTO: « Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, in materia di interventi in favore del cinema » (5077);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di vendite sottocosto » (5078);

SBARBATI: « Istituzione del corso di formazione professionale per edili » (5079).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 7 luglio 1998 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

« Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti » (5058);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del *Memo-randum* d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Helsinki il 24 aprile 1998 » (5059).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 luglio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3217. — « Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (5068);

S. 3296. — « Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza Italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5069).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MIGLIORI: « Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato » (4995);

V Commissione (Bilancio):

DE SIMONE ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO » (5039) *Parere delle Commissioni I, VIII, X e XIV.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni similari, con lettere in data 7 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509:

la relazione annuale, approvata dalla Commissione nella seduta del 23 giugno 1998, relativa al periodo 4 dicembre 1996-10 febbraio 1998 (doc. XXIII, n. 10);

la relazione sui testimoni di giustizia, approvata dalla Commissione nella seduta del 30 giugno 1998 (doc. XXIII, n. 11).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 24 giugno 1998 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 8 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1998.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 e 6 luglio 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Campagna (Salerno), Scisciano (Napoli), Santeramo in Colle (Bari) e del Consiglio provinciale di Roma.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni relative alla nomina del dottor Guido CARPANI, della dottoressa Luciana GENOVESI, della dottoressa Anna GARGANO e del dottor Andrea MANCINELLI a dirigenti generali - livello C - della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 2 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione del premio per le città sostenibili.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 4 luglio 1998, ha inviato una richiesta di riesame del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del dottor Alfredo ROMA a presidente dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 7 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182, RECANTE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE LATTIERA (4988)

(A.C. 4988 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei

successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. ».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 e inserito il seguente:

« 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ».

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999.

L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « all'articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4988 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

“ 8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo

quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa »;

al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: « con effetto per il periodo 1998-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote o quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli ».

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari ».

(A.C. 4988 - Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. L'AIMA, sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui alla medesima disposizione. Nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato

rispetto dei detti termini il ricorso è comunque preso in considerazione se l'esito della istruttoria effettuata dalle regioni o dalle province autonome risulta positiva e se il produttore ricorrente appartiene ad una delle regioni o province autonome dove il numero dei ricorsi sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali così come definito al comma 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche in data 17 febbraio 1998 è soppresso.

1. 1. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse.

1. 3. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, capoverso 8, dopo il primo periodo inserire il seguente: In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche sui ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5.

1. 26. La Commissione.

Al comma 1, capoverso 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'AIMA, in deroga a quanto stabilito dal comma 5, certifica anche le decisioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome sui ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5.

1. 23. Ferrari.

Al comma 1, capoverso 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine

sono immediatamente esecutive anche nei confronti dei primi acquirenti. Tali decisioni devono sempre riportare la quota totale accertata per il 1997-1998, che verrà provvisoriamente considerata come attribuzione di quota 1998-1999.

1. 9. Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, la parola: "superi" è sostituita dalle seguenti: "si discosti".

1. 10. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato.

Al comma 2, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento CE n. 536 del 1993 non comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria purché le stesse risultino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998. Il mancato rispetto del termine previsto dal presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento CE n. 1001 del 1998 della Commissione del 13 maggio 1998.

1. 11. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato.

Al comma 2, capoverso 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente.

1. 27. La Commissione.

Al comma 3, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie relative alle quote disponibili per i produttori nel periodo 1998-1999.

1. 12. Teresio Delfino, Volontè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attività ed a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in attività, viene confermato il quantitativo indicato negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992. Detto quantitativo viene confermato a titolo di quota A, senza alcuna decurtazione".

1. 15. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 sono differiti, rispettivamente, al 30 settembre 1999 e al 30 giugno 1999.

1. 24. Sedioli, Caruano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono

differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

1. 28. La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, numero 2, lettere a) e b).

***1. 25.** Sedioli, Caruano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, numero 2, lettere a) e b).

***1. 29.** La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: entro un congruo termine prefissato aggiungere le seguenti: comunque non anteriore al 30 giugno 1999.

1. 16. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Piva, Amato.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il responsabile delle industrie alimentari di piccole e medie dimensioni non è tenuto all'osservanza delle disposizioni

contenute nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

1. 20. Masiero, Lorusso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente al periodo 1998-1999 le parti possono concordare che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1998 abbiano effetto anche nella campagna in corso"

1. 21. Volontè, Teresio Delfino.

(A.C. 4988 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la ristrettezza dei termini per l'adeguamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, delle imprese zootecniche, ed in particolare per quelle ad indirizzo lattiero-caseario, alla normativa di carattere igienico-sanitario, adeguamento che in moltissimi casi comporta modifiche di tipo strutturale;

rilevato che il comparto lattiero-caseario e zootecnico, in genere, si caratterizza per la ricorrenza di pratiche antichissime di pascolo, produzione e lavorazione dei prodotti, che sono quelle che contraddistinguono la maggior parte dei prodotti italiani tradizionali, conosciuti proprio per le loro particolarità organolettiche, e che uniformando le condizioni ambientali e produttive si rischia di uniformare anche le produzioni;

sottolineato che tali caratteristiche riguardano soprattutto produzioni provenienti dalle zone montane e svantaggiate, le quali costituiscono un'importante fonte di reddito per gli imprenditori che faticosa-

mente continuano a svolgere la loro attività in condizioni obiettivamente disagiate;

considerato che talune previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327, impongono adeguamenti strutturali che non sono invece richiesti dalle direttive comunitarie recepite con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, quali servizi igienici dedicati per la sola struttura produttiva, comandi a pedale ed altro;

rilevato che la procedura di registrazione non è richiesta dalla direttiva comunitaria, la quale si limita a prevedere un'attività di controllo che dovrebbe sostanzarsi in sopralluoghi e vigilanza da parte delle ASL, piuttosto che in adempimenti puramente burocratici quali registrazioni, domande ed altro;

considerato che la registrazione, intesa come evidenziazione dell'azienda nei confronti dell'autorità di controllo, non appare necessaria in considerazione della circostanza che le aziende di produzione lattiera già risultano censite in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, sull'anagrafe del bestiame; Decreto del Ministro della Sanità nn. 84 del 1991, 453 del 1992, e 651 del 1994, sulla profilassi della brucellosi bufalina, ovicaprina e bovina; Decreto del Ministro della Sanità n. 592 del 1995 sulla profilassi della tubercolosi bovina; legge n. 48 del 1991 sull'anagrafe della produzione lattiera e legge n. 468 del 1992 sul regime delle quote latte;

evidenziato altresì che appare ingiustificato e molto gravoso l'onere economico (da un minimo di 50 mila lire ai due milioni) che incomberebbe sugli imprenditori agricoli, i centri di raccolta, le imprese di trasformazione per tale registrazione;

impegna il Governo

a prevedere una semplificazione delle procedure di controllo sulle imprese di produzione del settore lattiero-caseario, che unifichi adempimenti e procedure di

controllo, eliminando oneri economici e burocratici, quali redazione di planimetrie e relazioni tecniche, per gli operatori;

ad imporre solo gli adempimenti strutturali effettivamente richiesti dalla normativa comunitaria e strettamente funzionali alla realizzazione di condizioni igieniche necessarie a garanzia dei consumatori.

9/4988/1 Pecoraro Scanio, Tattarini, Misuraca, Caruso, Ferrari, Dozzo, Malentacchi, Trabattoni, Sedioli.

La Camera,

premesso che ai produttori di latte non aderenti ad alcuna associazione erano state assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura 26 maggio 1992 (G.U. 130 del 4 giugno 1992);

premesso altresì che l'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 al comma 3, secondo capoverso, in contraddizione con quanto disposto dal decreto sopra ri-

chiamato, ha stabilito che i produttori interessati che avevano sospeso la produzione mantenessero e quote riconosciute nel rispetto del richiamato decreto, mentre quelli che avevano continuato a produrre avessero confermato le quote pari all'effettiva produzione dei periodi 1990-91 o 1991-92, introducendo in tal modo una forte penalizzazione nei confronti di quei produttori che, pur continuando a produrre, per varie vicende non avevano potuto mantenere la produzione ai livelli riconosciuti dal più volte citato decreto ministeriale

impegna il Governo

ad adoperarsi con provvedimenti di propria competenza affinché sia eliminato l'attuale sistema di penalizzazione conseguente alla normativa di cui alla legge n. 468 del 1992 per i produttori "storici" che non abbiano mai cessato la produzione.

9/4988/2 Trabattoni.

MOZIONI MARINACCI ED ALTRI N. 1-00273, COMINO ED ALTRI N. 1-00277, SOLAROLI ED ALTRI N. 1-00290 E MATTARELLA ED ALTRI N. 1-00291 SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER GLI ENTI LOCALI

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,
premessò che:

l'entrata del nostro Paese nell'Unione monetaria europea determina una serie di adempimenti volti ad una politica comune e convergente fra tutti gli Stati aderenti all'Unione sia per quanto concerne gli aspetti fiscali che per quelli economici e sociali;

gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita richiedono azioni coerenti da parte di tutti i soggetti pubblici e i governi locali sono chiamati a interventi concreti nella politica di bilancio che, nel rafforzamento delle autonomie e nel riordino dei rapporti finanziari, raggiunga l'obiettivo del patto di stabilità interno;

l'andamento dei saldi di bilancio delle amministrazioni locali conferma i progressi emersi in questi anni anche per il rafforzamento dell'autonomia finanziaria dei livelli inferiori di governo;

si sono accresciute in misura proporzionalmente analoga sia l'erogazione di mutui della Cassa depositi e prestiti, sia l'esposizione debitoria nei confronti del sistema creditizio;

la Cassa depositi e prestiti ha, inoltre, accresciuto la propria attività di finanziamento dell'otto per cento, contribuendo al miglioramento e alla crescita della dotazione infrastrutturale del Paese;

la Cassa depositi e prestiti, pur in una fase di riduzione dei trasferimenti erariali, di riordino della fiscalità e di nuove possibilità di accesso a nuove fonti e strumenti di finanziamento, ha svolto attività primaria di sostegno agli investimenti degli enti locali;

l'istituto, per effetto di ripetuti provvedimenti del Tesoro, ha ridotto il tasso sui finanziamenti per allinearli a quelli di mercato e, in particolare, al tasso base per i finanziamenti concessi agli enti locali dal settore creditizio, mantenendo un tasso base più favorevole per gli investimenti destinati all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale;

le riduzioni del tasso di interesse sui mutui della cassa, ridottosi di tre punti percentuali in otto mesi mentre per dieci anni era rimasto fermo al nove per cento, sono dovute alla necessità dell'istituto di mantenere l'offerta di credito competitiva sul mercato dei finanziamenti a medio e lungo termine;

la Cassa depositi e prestiti ha superato la condizione di monopolio passando a quella della concorrenza con altri soggetti e con altri prodotti;

esiste uno *stock* di mutui contratto dagli enti locali a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la diminuzione dei tassi di interesse è ormai consolidata e ridarebbe nuovo slancio ai comuni che, dovendo pagare meno interessi, produrrebbero più investimenti e

quindi più occupazione, specie nelle aree depresse e svantaggiate del meridione;

impegna il Governo

ad assumere le idonee iniziative atte a consentire la rinegoziazione alle condizioni più favorevoli per gli enti locali dei mutui in ammortamento precedentemente contratti con la Cassa depositi e prestiti, stante la situazione ormai stabile dei mercati finanziari.

(1-00273) « Marinacci, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Cavanna Scirea, De Franciscis, Fronzuti, Fabris, Nocera, Guidi, Taradash, Panetta, Ricci, Paissan, Miraglia Del Giudice, Manzione, Donato Bruno, Polizzi, Bono, Albanese, Divella, Maggi, Manzoni, Tatarella, Marras, Pagliuca ».

(10 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

per rispettare i parametri di Maastricht, il Governo ha effettuato un rilevante taglio ai trasferimenti agli enti locali, rinviando, così, al futuro una massa di residui passivi che la Corte dei conti ha definito « di dimensioni assai rilevanti »;

la mancanza di margini di manovra nella politica del Governo, derivanti dal fatto che i saldi di finanza pubblica sono ai limiti di quelli imposti dal trattato di Maastricht, non permette errori di previsione nel conseguimento degli obiettivi;

se le previsioni del Governo dovessero essere insufficienti o errate, si ricorrerà in via prioritaria ad « ...una più stretta cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, per il perseguimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica... », che potrebbe consistere in tagli ai trasferimenti erariali agli enti locali, realizzati mediante la perenzione dei residui passivi generati dalla politica del « blocco degli impegni » adottata dal Governo nell'ambito della ma-

novra finanziaria del 1997 e consistente nella riduzione delle disponibilità finanziarie sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato a favore degli enti locali;

visto che:

per accelerare il processo di risanamento dei conti pubblici, in occasione delle manovre finanziarie per il 1997 ed il 1998, sono state introdotte nuove misure in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati possano essere modificati da movimenti di tesoreria;

tali misure sono costituite da: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti;

considerato che:

l'assoggettamento al sistema della tesoreria unica ed ai limiti suindicati in materia di controllo di cassa ha comportato per gli enti locali notevoli problemi nella gestione delle risorse finanziarie nonché maggiore ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri istituti del sistema creditizio; infatti, esiste già un rilevante numero di mutui contratti a tassi elevati rispetto a quelli attualmente in vigore;

la disciplina attuale in materia di mutui penalizza gli enti locali che, ancora oggi, sono costretti ad onorare i mutui a tassi particolarmente elevati, pari o superiori al 9 per cento;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative dirette a procedere, con la dovuta urgenza, alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti a condizioni più favorevoli, al fine di garantire l'equilibrio economico degli enti stessi in un contesto di trasferimenti decrescenti, di

riduzione dei tassi di interesse e di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli stessi enti.

(1-00277) « Comino, Chincarini, Pagliarini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin, Roscia, Bagliani, Apolloni, Fontanini, Pirovano, Martinelli, Parolo, Alborghetti, Ciapusci, Galli, Stucchi, Cavaliere, Lembo ».

(17 giugno 1998).

La Camera,

premesso che:

l'importante risultato raggiunto dall'Italia, rappresentato dalla partecipazione all'Unione monetaria europea, richiede un comportamento comune dell'intera pubblica amministrazione ai fini del consolidamento del fabbisogno e dell'avanzo primario; in tal senso, il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 e la relativa risoluzione parlamentare di recepimento prevedono, attraverso la via della concertazione e dell'intesa con le rappresentanze delle regioni e degli enti locali territoriali, la costruzione di un patto di stabilità interna;

il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territoriali è richiesto inoltre: dall'esigenza di un impegno altrettanto deciso nella direzione del rafforzamento del tasso di crescita economico dell'Italia, di riduzione della disoccupazione, con particolare riferimento al Sud e alle aree depresse, con l'obiettivo di caratterizzare lo sviluppo secondo le direttrici della sostenibilità ambientale e dell'equità sociale; dalla azione di trasferimento a livello locale di nuove e rilevanti funzioni centrali; dalla scelta di garantire adeguate risorse per il tramite dell'allargamento dell'autosufficienza finanziaria e impositiva del sistema dei poteri decentrati, senza appesantire il peso fiscale sui cittadini; dalle esigenze di ridare, con gradualità, piena responsabilità locale in materia di

tesoreria nonché di risolvere una serie di problemi ancora aperti nei rapporti fra istituzioni centrali e locali, quali la reclamata neutralità fiscale tra enti e la loro strumentazione di gestione; dalla indispensabile operazione di riequilibrio dei trasferimenti che tenga conto delle diverse potenzialità fiscali locali e del relativo sforzo fiscale; dal rilancio di una nuova cooperazione solidale diretta ad ovviare alle arretratezze economiche e sociali in essere; dalla indifferibile azione di promozione, anche finanziaria, diretta alla ridefinizione degli assetti istituzionali onde trovare la dimensione adeguata in ordine alle attività da svolgere e alla loro efficacia per i cittadini e le imprese;

ritenuto pertanto che vadano concertate azioni finalizzate alla assunzione di comportamenti virtuosi da parte dei diversi livelli istituzionali dello Stato, anche attraverso la massima valorizzazione della responsabilità e dell'autonomia di regioni, province e comuni, e che vada affermata in questo contesto l'importanza di una politica efficace e selezionata di investimenti locali con il contemporaneo rafforzamento dell'azione positiva svolta dalla Cassa depositi e prestiti, in ordine alla quale occorre agevolare il superamento dei limiti ancora presenti nonché risolvere il problema del permanere di finanziamenti concessi nel passato con tassi elevati divenuti di « quasi usura » a fronte della forte diminuzione dei tassi di interesse;

pur consapevole dei vincoli finanziari della stessa Cassa depositi e prestiti in quanto parte delle pubbliche amministrazioni e in quanto legata ad azioni di raccolta di lunga durata e quindi con costi elevati;

impegna il Governo:

ad assumere le idonee iniziative volte a consentire la rinegoziazione dei mutui contratti nel passato e comunque a garantire una riduzione dei tassi di interesse tesa a favorire un ristoro finanziario permanente agli enti locali, almeno pari alla riduzione media del costo della raccolta;

a permettere, su richiesta delle autonomie regionali e locali, la stipula di mutui a tasso variabile;

a modificare il fondo per la progettazione istituito presso la Cassa depositi e prestiti, onde favorirne un pieno ed efficace utilizzo;

a creare le condizioni affinché la Cassa depositi e prestiti possa assolvere pienamente e completamente il ruolo di strumento finanziario delle regioni e degli enti locali territoriali.

(1-00290) « Solaroli, Domenici, Pittella, Cherchi, Soda, Barbieri, Bielli, Campatelli, Chiamparino, Corsini, De Simone, Di Bisceglie, Di Fonzo, Di Rosa, Guerra, Mancina, Maselli, Massa, Novelli, Olivieri, Rabbito, Sabattini, Schmid, Susini, Veltri, Vozza, Zani ».

(6 luglio 1998).

La Camera,

premessi che:

in occasione della discussione e della votazione della legge finanziaria 1998, il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno Scantamburlo, Saonara ed altri n. 9/4354/138, approvato il 18 dicembre 1997, concernente la possibilità di rinegoziazione dei mutui accesi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, contemplata da alcune disposizioni contenute nel disegno di legge d'iniziativa governativa atto Camera 2776;

in data 13 marzo 1998 è stata adottata la circolare n. 1227, recante « Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti » che, tra l'altro, prevede tassi ordinari del 6 per cento in ragione di anno, e tassi agevolati al 5,50 per cento in ragione di anno, e quindi valori più bassi rispetto a quelli che contraddistinguono i mutui degli Enti locali attualmente in essere;

in data 31 marzo 1998 è pervenuta alla Camera dei deputati una nota interlocutoria dell'Ufficio legislativo del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella quale si accenna tra l'altro a precedenti iniziative di rinegoziazione, effettuate con successo nel 1996;

in data 21 aprile 1998 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », il quale all'articolo 7 prevede tra l'altro che « nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. »;

in data 12 maggio 1998, la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00044, nella quale tra l'altro è previsto il completamento del processo di decentramento fiscale e di autonomia finanziaria delle regioni ordinarie e degli enti locali, con l'attribuzione di piena autonomia finanziaria, la determinazione dei trasferimenti perequativi ad un livello che consenta di svolgere le funzioni e di erogare i servizi di competenza in maniera adeguata, efficiente ed economica, tenuto conto dei costi effettivamente necessari; è inoltre auspicato il graduale superamento della tesoreria unica centralizzata e la riduzione dei tassi di interesse per i mutui, in particolare quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, « che deve diventare parte organica del sistema di finanziamento degli enti locali e delle regioni »;

da recenti contatti con la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, sulla questione della

rinegoziazione sembrano emergere orientamenti favorevoli anche in sede ministeriale, con il probabile avvio di iniziative di consultazione tra gli organismi istituzionali coinvolti;

impegna il Governo

a considerare la questione e ad adottare un provvedimento che consenta agli enti locali di rinegoziare il capitale residuo dei mutui attualmente in essere con la cassa depositi e prestiti, al saggio di interesse in vigore.

(1-00291) « Mattarella, Saonara, Scantamburlo, Pistelli, Bressa ».

(6 luglio 1998).

(Sezione 2 - Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

a seguito dell'azione di Governo relativa al risanamento del debito il TUS ha visto una costante e positiva diminuzione ed oggi è attestato al 5 per cento;

in contrasto con quanto sopra espresso, gli interessi che le autonomie locali corrispondono alla Cassa depositi e prestiti per mutui contratti negli anni precedenti, pur nella consapevolezza dei particolari vincoli finanziari legati a una raccolta di lunga durata con relativi più alti costi, sono percentualmente assai superiori;

il sistema delle autonomie locali è chiamato a corrispondere ad una elevata domanda di servizi da parte dei cittadini amministrati sempre di più ricorrendo alla contrazione di mutui anche in considera-

zione della partecipazione attiva degli enti locali al processo di risanamento della finanza pubblica che ha praticamente significato in questi anni continui minori trasferimenti dello Stato;

tali esigenze e necessità non possono comunque significare un inasprimento fiscale e tributario nei confronti dei cittadini, anche in virtù della ormai inderogabile urgenza di legiferare relativamente all'autonomia impositiva non aggiuntiva degli enti locali che faccia fronte al decentramento di funzioni;

riguardo a tali questioni sono state adottate negli ultimi mesi risoluzioni e circolari che affrontano in termini positivi e nella direzione delle aspettative del sistema delle autonomie locali il complesso della materia di cui trattasi;

nel disegno di legge d'iniziativa del governo A.C. 2776, che non ha ancora avuto il voto dell'Assemblea è prevista la possibilità della rinegoziazione dei mutui accessi dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti;

le autonomie locali sono chiamate, a seguito dell'ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria e in virtù di direttive comunitarie, ad essere parte attiva del patto di stabilità e convergenza;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative e misure necessarie affinché gli enti locali possano rinegoziare il tasso di interesse relativo al capitale residuo dei mutui ad oggi contratti con la Cassa depositi e prestiti.

6-00057. « Bonato, Galdelli, Muzio, Meloni, Saia, Pistone, Maura Cossutta, Moroni, De Cesaris, Lenti ».